



FEDERAZIONE ITALIANA KARATE
Ufficio del Giudice Sportivo
SENTENZA N.6/2016

Procedimento disciplinare nei confronti: del Signor Fabrizio Davi (Procedimento disciplinare n.2/15)

Il Giudice Sportivo, letta l'incolpazione formulata dal Procuratore Federale nei confronti di
Il Giudice Sportivo, letta l'incolpazione formulata dal Procuratore Federale relativa ad un
episodio avvenuto nell'ambito della manifestazione denominata "Campionato Italiano" svoltasi a
Roseto degli Abruzzi in data 11/12 aprile 2015, nei confronti del Signor Fabrizio Davi, nato a
Roma il 18.07.1979, Budopass n.16643, tesserato A.S.D. Budo Tomei Renmei, responsabile della
violazione p. e p. dall'art. 14, n.3, del vigente Regolamento di Giustizia *"perchè, durante il
Campionato Italiano svoltosi a Roseto degli Abruzzi nelle date 11 e 12 aprile 2015, terminata la
gara "squadre giovanili kata" nella sua qualità di coach della squadra "Budo Tomei" si
rivolgeva alla terna arbitrale con parole ingiuriose e, precisamente, dicendo, loro "mò me ve
inculo tutti"*. In Roseto degli Abruzzi, 11/12 aprile 2015, all'esito dell'udienza dd. 16.07.16, cui la
precedente dd. 09.05.2016 era stata rinviata, in assenza dell'incolpato - ritualmente citato e non
presente all'udienza del 09.05.16 - esaminati gli atti, udite le conclusioni del Procuratore
Federale, che ha chiesto che all'incolpato venisse inflitta la sanzione della squalifica per mesi tre,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ciò premesso, esaminato il verbale di Gara, lette le deduzioni formulate dall'incolpato, il Giudice
ritiene che questi sia da ritenersi responsabile dell'illecito ascrittogli.
Invero, per come già affermato da questo Giudice in precedenti pronunce, in materia di illecito
sportivo possono ritenersi applicabili i principi di diritto e giurisprudenziali propri del diritto
penale, di talchè il primo elemento da prendere in considerazione è il verbale di gara, la cui
veridicità - come detto - costituisce prova ex art. 37, n. 2 del regolamento di Giustizia).
Oltretutto non v'è alcun elemento, peraltro neppure introdotto in giudizio dall'incolpato, dal quale
dedurre la sussistenza di un qualsiasi dissapore, astio e/o inimicizia tra gli UdG e l'incolpato.
Quanto all'espressione usata - ancorchè inurbana e squalificante per chi la esprime - si ritiene sia
stata impiegata in un momento d'impeto, non per offendere concretamente ma perchè facente
parte del lessico, per come già detto ineducato, del soggetto che l'ha proferita. Un tanto vale a
concedere la concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla conseguente condanna alla
sanzione dell'ammonizione.

*****O*****

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Giudice Sportivo ritiene Fabrizio Davi
responsabile della violazione p. e p. dall'art. 14, n.3, del vigente Regolamento di Giustizia e -
previa concessione delle circostanze attenuanti generiche - lo

CONDANNA

alla sanzione della ammonizione.
Così deciso in Trieste il 16.07.16.

Il Giudice Sportivo
avv. Davide Benvegnù